

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/749/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003

[notificata con il numero C(2003) 5010]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal marzo 2003 sono state adottate misure protettive per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in Belgio mediante la decisione 2003/289/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio ⁽²⁾.
- (2) Conformemente alla decisione 2003/289/CE, il Belgio dispone lo svuotamento sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio e la soppressione di altri pollame e volatili ritenuti a rischio nelle zone soggette a restrizioni e in alcune zone delimitate prestabilite.
- (3) Il Belgio adotta le misure cautelative necessarie per evitare la diffusione dell'influenza aviaria.
- (4) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dal Belgio. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al Belgio, ai sensi della decisione 90/424/CEE, per coprire i costi relativi alle misure cautelative adottate nel corso del 2003.

- (5) La decisione 2003/749/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativa a un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel Belgio nel 2003 ⁽³⁾, dispone un anticipo pari a 1,250 milioni di EUR per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003. Tuttavia attualmente è possibile stimare con maggiore certezza l'importo dell'indennizzo.

- (6) Il Belgio fornisce inoltre i dati relativi alle spese sostenute per l'attuazione delle misure imposte dalla decisione 2003/289/CE.

- (7) Conformemente alle informazioni disponibili, il costo totale stimato per compensare i proprietari degli animali e delle uova è pari a 6 160 017 EUR.

- (8) Qualora gli stanziamenti necessari siano disponibili nel 2003, è opportuno che la Comunità contribuisca alle spese sostenute dal Belgio e che l'importo dell'anticipo versato corrisponda a 3 000 000 di EUR.

- (9) Il 4 settembre 2003 il Belgio ha presentato una richiesta giustificata di rinvio del termine per la presentazione delle richieste di indennizzo concesse per la distruzione delle uova da cova e per la soppressione di pulcini di un giorno, a seguito delle restrizioni imposte in materia di trasporti e decise ai sensi della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾; le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 vanno modificate conseguentemente.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/388/CE (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 92).

⁽³⁾ GU L 271 del 22.10.2003, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(10) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

— del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La decisione 2003/749/CE viene modificata come segue:

1) Il titolo della decisione 2003/749/CE viene sostituito dal seguente titolo:

«decisione 2003/749/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti dal Belgio ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel 2003.»

2) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:

a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:

- dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE,
- dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e
- dell'articolo 3 della decisione 2003/289/CE,

nell'ambito delle misure obbligatorie di cui al 1° e 7° trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE relativa all'eradicazione di focolai d'influenza aviaria verificatisi nel 2003, misure adottate ai sensi delle citate disposizioni e conformemente alla presente decisione.»

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«3. Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE e all'articolo 3 della decisione 2003/289/CE, dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine nel modo seguente:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE dopo il termine di 60 giorni dalla notifica della presente decisione, gli importi ammissibili saranno ridotti, per quanto riguarda le spese effettuate dopo la scadenza del termine, conformemente alle seguenti modalità:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni,
- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni,
- del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni.»

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti siano disponibili, sarà versato un anticipo di 3 milioni di EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Belgio riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 della decisione 2003/289/CE.»

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«3. La richiesta di cui al paragrafo 2 sarà presentata elettronicamente conformemente a:

- agli allegati I a e I b, entro 60 giorni di calendario — per gli indennizzi di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a), dopo la revoca delle restrizioni previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione (*), ed entro 90 giorni per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino, dopo la notifica della presente decisione,
- all'allegato II entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al primo trattino.

Nel caso in cui i termini in questione non siano rispettati, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo. Tuttavia i termini potranno essere prorogati su presentazione, da parte del Belgio, di una richiesta.

(*) GU L 144 del 12.6.2003, pag. 15.»

*Articolo 2***Destinatario**

Il Regno del Belgio è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
